

*Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali*

Comune di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e p.c. **Ragioneria Generale dello Stato
IGOP – Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi
del Lavoro Pubblico - Ufficio competente per il
trattamento economico del personale degli enti
locali**

PEC: rgs.ragioniereregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Risposta a nota prot. n. 10009 del 16.07.2026 (prot. Entrata Aran n. 6152 del 17.07.2026)

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all'orientamento applicativo ARAN Id: 37607 del 30 giugno 2026 – Effetti degli incrementi contrattuali sul differenziale stipendiale iniziale (CCNL Funzioni Locali).

In risposta alla vostra nota in oggetto, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, rispetto a quanto già indicato nell'orientamento applicativo Id. 37607.

Come indicato dall'art.56 comma 1 del CCNL 2022-2024, l'incremento riconosciuto sugli stipendi tabellari per l'anno 2022 e per l'anno 2023 coincide con l'IVC già erogata e non determina alcuna corresponsione di arretrati.

Nel caso particolare del comparto Funzioni locali assume tuttavia rilievo l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale a decorrere dal 1° aprile 2023, che ha avuto i seguenti effetti:

- 1) superamento degli stipendi previsti in corrispondenza di ciascuna delle ex posizioni economiche;
- 2) conseguente ristrutturazione della busta paga, con attribuzione di uno stipendio tabellare unico di area (determinato in base agli stipendi tabellari delle precedenti posizioni iniziali di ciascuna categoria) e di un differenziale stipendiale "iniziale" nel quale sono confluiti gli importi corrispondenti alle posizioni economiche in godimento.

Dal 1° aprile 2023, venendo meno le ex posizioni economiche, si deve far riferimento alle nuove aree; quindi, ad esempio, l'ex c5 si trasforma in Istruttore con stipendio tabellare corrispondente alla

posizione iniziale dell'ex categoria C e differenziale stipendiale iniziale pari alle posizioni economiche maturate.

Per effetto del nuovo CCNL 2022-2024, gli incrementi stipendiali dallo stesso riconosciuti con decorrenza retroattiva, corrispondenti all'IVC già erogata, subiscono anch'essi, a posteriori, una ristrutturazione analoga a quella già operata sullo stipendio tabellare a decorrere dal 1° aprile. Quindi: fermo restando l'importo già erogato e fermo restando che non vanno riconosciuti arretrati per gli anni 2022 e 2023, dal 1° aprile 2023 l'importo già erogato dell'IVC di un ex C5 (euro 10) si divide in due componenti: euro 8,91 (pari all'IVC di un ex C1) va considerata incremento dello stipendio tabellare; euro 1,09 (differenza tra l'IVC di un ex C5 e l'IVC di un ex C1) va considerata incremento del differenziale stipendiale "iniziale".

Come già chiarito nell'orientamento applicativo Id. 37607, questo incremento a posteriori del differenziale stipendiale iniziale con decorrenza 01.04.2023 non determina un maggior assorbimento di risorse dal Fondo, poiché il Fondo ha accolto, in entrata, le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021, con le decorrenze indicate da tale clausola contrattuale

L'ex c5 avrà, quindi, un aumento del suo differenziale stipendiale iniziale, a decorrere dal 1° aprile 2023, di euro 1,09 al mese, rispetto a quanto precedentemente calcolato. Questo aumento non determina la corresponsione di arretrati sul 2023. Dal 1° gennaio 2024, invece, va riconosciuto 1,09 euro mese in più rispetto a quanto già corrisposto.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)

VIA G.B. MORGAGNI, 30/E
00161 ROMA
TEL +39 06 32483 1
PEC protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: Lealini Valentina

Data della Firma: 11/08/2026 17:47:27

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.

Valido dal 27/05/2026 al 08/04/2028

Num Serie: 6FCDEA0AB523903D6A29CF07A7BFD172